COMMISSIONE V

DIFESA

CXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CHATRIAN**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 835

Proposta di legge (*Discussione e non approvazione*):

CERICA ed altri: Estensione ad un gruppo di maggiori dell'Arma dei carabinieri dei limiti di età stabiliti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, per la cessazione del servizio permanente. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (2659) 835

PRESIDENTE 835, 836, 837, 838
MARZAROTTO, *Relatore* . . . 835, 836, 837
COPPI ALESSANDRO. 836, 837, 838
CUTTITTA 836
JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. 836, 838
DAL POZZO 836
VOCINO 836, 837
ORLANDO 837
PACCIARDI, *Ministro della difesa* . . . 837
AZZI 838

La seduta comincia alle 9,30.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Greco Giovanni.

Discussione della proposta di legge dei senatori Cerica ed altri: Estensione ad un gruppo di maggiori dell'Arma dei carabinieri dei limiti di età stabiliti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, per la cessazione del servizio permanente. (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato). (2659).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Cerica, Gasparotto, Bisori, Cadorna e Cingolani: Estensione ad un gruppo di maggiori dell'Arma dei carabinieri dei limiti di età stabiliti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, per la cessazione dal servizio permanente.

La proposta di legge è già stata approvata dal Senato, e su di essa la I e la IV Commissione della Camera hanno espresso parere contrario. Il relatore, onorevole Marzarotto, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARZAROTTO, *Relatore*. La proposta di legge che viene sottoposta al nostro esame è accompagnata da un parere contrario della Commissione finanze e tesoro, la quale ha rilevato che non è precisato l'importo dell'onere annuo che il provvedimento comporta, e che il capitolo 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, indicato per coprire la spesa, essendo destinato ad altri impieghi, non può sopportare questo nuovo peso.

La I Commissione (Interni), dal canto suo, ha deliberato di esprimere parere sfavorevole per le notevoli ripercussioni sui ruoli orga-

nici e sul riassetto definitivo dei quadri che la proposta stessa comporterebbe.

Prima di poter procedere, quindi, è necessario superare gli ostacoli costituiti dai due pareri negativi.

Entrando nel merito, debbo far rilevare che tutta la questione verte su questo punto: la legge 20 aprile 1951, n. 339, faceva decorrere la applicazione delle disposizioni in essa previste dal 1° gennaio 1950, escludendo, quindi, tutti coloro che erano nati nel 1896, i quali dovevano essere collocati nella riserva entro il 1949. Si trattava di 37 maggiori appartenenti appunto alla classe del 1896. Debbo però precisare che di questi 37 maggiori, 27 furono effettivamente collocati nella riserva, mentre gli altri dieci furono trattenuti in servizio, con disposizione particolare, per esigenze di servizio. Quindi, noi dovremmo, eventualmente, estendere queste provvidenze ai 27 maggiori collocati nella riserva.

Desidero aggiungere che ho ricevuto una istanza da parte di altri ufficiali i quali assumono di trovarsi nelle medesime condizioni dei maggiori di cui ci stiamo occupando: e ciò mi fa sorgere il dubbio che l'approvazione di questa legge provochi degli inconvenienti, perchè molti altri ufficiali pretenderanno un identico trattamento.

Per concludere, la proposta di legge può essere riguardata sotto due aspetti: uno, umano, di fronte al quale non ci sarebbe neppure da discutere, che consiglia di accogliere senz'altro la proposta di legge; ma c'è l'altro aspetto, ed esso è costituito dai limiti già imposti da una disposizione di legge che noi abbiamo discussa ed approvata, dando appunto la decorrenza del 1 gennaio 1950. Riconosco che una deliberazione non può vincolare una modifica successiva, ma noi ci troviamo davanti ad un fatto che certamente non aggiunge prestigio né serietà ai nostri lavori: e questo fatto è costituito dalle continue modifiche che noi andiamo apportando alle nostre disposizioni. Questi provvedimenti dovrebbero essere adottati tempestivamente, con carattere generale. Premesso che questa mia affermazione non vuole avere alcun carattere di ostilità, concludo esprimendo il mio pensiero: noi non possiamo deliberare se prima non avremo indotto la Commissione finanze e tesoro e la Commissione interni a modificare il loro atteggiamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COPPI ALESSANDRO. Da un punto di vista regolamentare, mi pare che non possiamo attendere un diverso parere da parte delle due Commissioni interpellate. A noi non restano che due vie; o accettiamo il parere ricevuto, con le conseguenze che ne derivano, oppure non lo accettiamo, ed allora, seguendo la procedura indicata dal Regolamento, dobbiamo far presente il contrasto al Presidente della Camera.

CUTTITTA. Desidero sapere dall'onorevole relatore se i dieci maggiori da lui citati hanno potuto beneficiare dei nuovi limiti di età applicati a datare dal 1° gennaio 1950 o, invece, hanno subìto anch'essi la sorte degli altri 27 loro colleghi che erano stati già congedati.

MARZAROTTO, *Relatore*. Non ho elementi sufficienti per rispondere con esattezza alla domanda, ma è mia impressione che, essendo stati trattenuti soltanto per motivi di servizio, senza dubbio, essi avranno poi seguito la sorte degli altri: non ritengo che, per il solo motivo di averli trattenuti in servizio, si sia provveduto a sanare la loro situazione.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Posso assicurare l'onorevole Cuttitta che codesti maggiori hanno subìto la sorte comune: essi, difatti, furono regolarmente collocati nella riserva e poi trattenuti in servizio.

DAL POZZO. Personalmente, penso che i limiti di età dovrebbero essere sempre uguali e non variare di anno in anno. Comunque, non ritengo che si possa negare l'applicazione di un equo trattamento nei riguardi di questi ufficiali per il solo fatto che chi ha proposto la legge non ha saputo individuare il capitolo al quale attingere i fondi.

VOCINO: Io sono favorevole all'approvazione di questo provvedimento, per varie ragioni, di opportunità e di umanità. Il parere contrario delle altre Commissioni pare sia derivato dalla errata scelta del capitolo sul quale imputare la spesa. Per superare questo ostacolo, mi permetto di presentare un emendamento, per indicare, quali fonti per attingere il maggior onere, i capitoli 12 e 233 del bilancio del Ministero della difesa.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nei confronti di questa legge, il Governo deve fare un'eccezione di incostituzionalità la quale permane anche dopo la presentazione dell'emendamento dell'onorevole Vocino.

La norma di cui all'articolo 81 della Costituzione non va interpretata nel senso che è sufficiente indicare un qualsiasi capitolo di bilancio pur che esso abbia capienza. Le spese

indicate in bilancio sono spese ordinarie, previste e già approvate – ed è il caso del capitolo 31 citato nella proposta di legge e dei capitoli 12 e 233 citati dall'onorevole Vocino. Gli oneri di cui ai detti capitoli, erano stati già previsti al momento dell'approvazione del bilancio e, pertanto, essi non possono avere diversa destinazione. E per fronteggiare la spesa, non prevista, di cui alla proposta di legge in esame, occorre, altresì, uno stanziamento non previsto in bilancio. Dando una diversa interpretazione alla norma dell'articolo 81, quest'ultimo potrebbe costituire un ostacolo facilmente superabile.

Questi, a parte le considerazioni di merito che mi riservo di fare, sono i motivi che si oppongono all'approvazione del provvedimento.

VOCINO. Sono perfettamente d'accordo con le considerazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario. Desidero, però, aggiungere che, trattandosi di una somma piuttosto irrisoria, ritengo che al maggior onere si potrebbe facilmente far fronte anche con i mezzi ordinari di bilancio, essendo risaputo che i varî capitoli di questo hanno generalmente un piccolo margine. La mia proposta, perciò, non è incostituzionale, ma piuttosto semplicistica: e con un po' di buona volontà, in considerazione dei motivi di umanità che l'hanno mossa, essa potrebbe essere accolta.

ORLANDO. Sono favorevole sia alla proposta di legge che all'emendamento Vocino.

Per quanto riguarda il ragionamento dell'onorevole Coppi, a me pare che non abbiamo nulla da chiedere al Presidente della Camera. Non è arbitra la Commissione di rimettere un qualsiasi provvedimento alla discussione dell'Assemblea?

COPPI ALESSANDRO. Io non ho detto che dobbiamo chiedere qualcosa di particolare; mi sono semplicemente richiamato ad una norma del Regolamento dalla quale è prescritto che, in caso di conflitto fra due o più Commissioni, la Commissione competente, ove ritenga di insistere nel proprio punto di vista, può far presente la questione al Presidente della Camera, a giudizio del quale, poi, il provvedimento sarà discusso in Assemblea oppure a Commissioni riunite. In ogni caso, occorre un voto della Commissione.

PRESIDENTE. È esatto il chiarimento fornito dall'onorevole Coppi. Nel nostro caso, se riteniamo di essere, in linea generale, favorevoli alla proposta di legge, sorge un vero conflitto fra le tre Commissioni, ed allora è necessaria la rimessione in Assemblea, oppure la convocazione delle tre Commissioni riunite.

Però, l'emendamento dell'onorevole Vocino pone il Governo e noi di fronte ad un nuovo caso. L'onorevole Vocino afferma che nei capitoli da lui indicati v'è la possibilità di reperire la somma occorrente. Poiché il Governo, già in altre occasioni, ed anche recentemente in occasione della legge per i sottufficiali dei carabinieri congedati senza diritto a pensione, ha dimostrato tutta la sua buona volontà per venire incontro ad una categoria disagiata, non potrebbe anche in questo caso esaminare la possibilità di accogliere la richiesta? Così, in caso favorevole, noi potremmo inviare l'emendamento alla Commissione finanze e tesoro e tutto sarebbe risolto.

Perciò, ora, è la Commissione che deve decidere.

ORLANDO. Ritengo che si possa accedere alla proposta del Presidente. Però, vorrei chiedere se è necessario anche il parere della Commissione interni.

PRESIDENTE. Il parere della I Commissione non muta più, perché è parere di merito.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Io non avrei nulla in contrario a che si seguisse la procedura suggerita dall'onorevole Presidente. Faccio, però, osservare che il Governo è contrario alla proposta di legge e non soltanto per le ragioni costituzionali esposte dall'onorevole Sottosegretario, ma anche per ragioni di merito: e mi pare che lo stesso relatore abbia fatto capire che nel merito sarebbe anch'egli contrario. Perciò, eludendo le discussioni oziose sulla reperibilità o meno dei fondi, sulla buona volontà del Governo ed altro, io pregherei l'onorevole Presidente di discutere il problema in linea tecnica: così si avranno forse maggiori indicazioni dalle quali emergerà chiaro che simili provvedimenti non fanno altro che nuocere, perché portano rivoluzione negli organici e scontento in coloro che non fruiscono dei benefici, risvegliando, inoltre, desideri di consimili concessioni in tanta e tanta altra gente.

Prego, quindi, l'onorevole Presidente di volere proseguire nella discussione, in maniera da risolvere la questione sotto l'aspetto tecnico, lasciando aperta la questione finanziaria e costituzionale.

MARZAROTTO, *Relatore*. A questo punto della discussione, mi sento in dovere di comunicare il tenore di una domanda pervenuta alla Commissione da parte di 9 tenenti

colonnelli colpiti dai limiti di età alla vigilia della promozione, e cioè fra il giugno e il dicembre 1950, mentre i nuovi organici sono entrati in vigore col 1951: costoro chiedono che, in occasione della discussione della proposta di legge di cui ci stiamo occupando, sia tenuto conto della loro particolare situazione includendoli nel provvedimento, anche perché, entro quest'anno, essi saranno inesorabilmente colpiti dai limiti di età.

AZZI. Ho già avuto modo, in altre circostanze, di esprimere la mia opinione su argomenti di questo genere. La legge è fatta per la tutela dell'istituzione in genere e non per la difesa dei singoli: chi ne è colpito in senso sfavorevole non può pretendere un'ulteriore legge la quale precisi che la legge precedente non ha valore per lui! Facendo così, chi sa quanta gente – oltre ai nove tenenti colonnelli di cui all'istanza lettaci dal relatore – verrebbe a rivendicare presunti diritti.

Perciò, da un punto di vista esclusivamente tecnico, sono contrario all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Anzitutto, debbo chiarire che oggetto della lettera di cui ci ha parlato il relatore è la manifestazione di un desiderio da parte di un gruppo di ufficiali, che non ha attinenza alla proposta di legge in discussione, né costituisce emendamento: pertanto, credo che possiamo non tenerne conto.

D'altra parte, entrando nel merito, mi pare che questa richiesta metta in evidenza il pericolo a cui andiamo incontro se approviamo la proposta di legge, pericolo rappresentato dal sorgere di richieste analoghe a quella di cui all'istanza dei 9 tenenti colonnelli.

Il provvedimento va posto in relazione con la legge 20 aprile 1951 che sospese, con effetto dal 1° gennaio 1950, il collocamento nella riserva o in congedo, in attesa della legge sugli organici che era allora in corso di approvazione. Quando è stata approvata la legge sugli organici, si è dovuto darle un effetto retroattivo in relazione alla data del 1° gennaio 1950 a cui la legge precedente aveva riferito la sospensione. Si tratta, quindi, di un termine ragionevole, stabilito in base a precisi punti di riferimento, e non già avventatamente. Del resto, ritengo che, se oggi si fa un'eccezione per costoro che non hanno potuto avvantaggiarsene per qualche mese, domani verranno fuori coloro che per un anno ne son rimasti fuori, e così di seguito.

Inoltre, desidero fare un'ultima considerazione che per il Ministero della difesa è preminente: ammetto che il trattamento di quiescenza possa anche essere determinato da ragioni di carattere umanitario, ma altrettanto non può dirsi per quanto riguarda la riassunzione in servizio: quest'ultima può essere determinata soltanto da esigenze di servizio che, in questo momento e per questo caso, non si ravvisano.

Pertanto, dichiaro di essere contrario alla approvazione della proposta di legge in esame.

COPPI ALESSANDRO. Propongo formalmente di non passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di non passare all'esame degli articoli.

(*È approvata*).

La seduta termina alle 10,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI